

A.D.A.

ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ODV

“SEZIONE DI SAN VINCENZO LA COSTA”

STATUTO



ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI "ODV" SEZIONE SAN VINCENZO LA COSTA

ART.1

Denominazione e Sede.

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. n 117/2017 (C.D. Codice del Terzo Settore) e s.m., l'organizzazione di Volontariato denominata "ADA - SAN VINCENZO LA COSTA ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI O.D.V. "(avente come acronimo "ADA – ODV")

L'associazione ha sede in San Vincenzo La Costa (CS), in via Ina Case, 11.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dell'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, (di seguito denominato RUNTS).

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i propri soci; costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa; l'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato- Rete Nazionale – ODV.

ART. 4

Finalità e attività.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Non ammette discriminazione di razza, di sesso di lingua e religione, né qualsiasi altro tipo di discriminazione. È retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'Associazione ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) Promuovere il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitari ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socioculturale;
- b) Favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- c) Prevenire situazioni di emarginazione e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- d) Promuovere l'integrazione sociale e facilitare l'incontro con i giovani, sensibilizzare la collettività in particolare riguardo all'invecchiamento attivo e la salvaguardia dei diritti degli anziani;
- e) Promuovere la formazione, l'informazione e l'integrazione tra giovani, famiglie anziani e volontari;
- f) Valorizzare l'immenso patrimonio di esperienza e di cultura, degli anziani da trasmettere ai giovani favorendone lo scambio culturale tra persone di generazione diverse;
- g) Promuovere l'informazione e la diffusione della conoscenza tra gli anziani dei propri diritti e dei mezzi per l'ottenimento e per la tutela degli stessi così come dispone la legge regionale 33/2012;
- h) Promuovere seminari e convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni e ogni iniziativa necessari per il miglioramento delle condizioni dell'anziano;
- i) Promuovere l'integrazione sociale della persona e sensibilizzare la collettività ai problemi della società, con particolare riguardo al tema dell'invecchiamento e la salvaguardia dei diritti degli anziani.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n 117/2017 e s.m.i. esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) 1. a) dell'art. 5 del D.lgs. n 117/2017 e s.m.i - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 28 marzo 2000, n. 328 e s.m.i, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.;

b) 1. d) dell'art. 5 del D.lgs. n 117/2017 e s.m.i - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo, n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

c) 1. i) dell'art. 5 del D.lgs. n 117/2017 e s.m.i - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività generali di cui al presente articolo.

d) 1. u) dell'art. 5 del D.lgs. n 117/2017 e s.m.i - Beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n 166 e s.m.i. o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta dal Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e spontanee dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito sono:

a) iniziative che tutelino il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socioculturale;

b) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

c) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;

d) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;

e) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;

- f) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse per gli anziani ai problemi della società;
- g) iniziative per l'educazione, informazione, sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;
- h) sollecitare la divulgazione delle norme e la promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case-albergo e di case di riposo;
- i) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età;
- j) interventi e progetti per la salvaguardia dei diritti degli anziani;
- k) attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, dell'attività e servizi sociali, ecc. ed altre simili;
- l) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano ed assicurare la propria presenza in organismi pubblici dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanza sociali;
- m) iniziative in linea con le finalità associative svolte in collaborazione con organismi regionali e nazionali, ovvero con altre associazioni, istituzioni e soggetti aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri, partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati.

ART. 5

Ammissioni soci.

Ai sensi dell'art 32 del CTS il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche, in un numero non inferiore a 7 (sette) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a realizzarle.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dall'interessato in cui lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservarne i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati dopo che sia stato versato la quota di adesione stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola ai sensi di quanto previsto dall'art.22 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non è restituibile.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati.

Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e delle sue attività: I soci hanno diritto a:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi organi;
- b) determinare la quota annuale;
- c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare a tutte le attività promosse ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dallo statuto, regolamenti e dalle leggi vigenti
- e) essere rimborsati delle spese sostenute e autorizzate ai sensi dell'art 17, comma 3 del CTS
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto e consultare i verbali e ogni altra documentazione compresi i libri sociali.
- g) esprimere il proprio voto nelle Assemblee se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto, può essere rappresentato da un altro socio e ha il dovere di:
 - 1) rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - 2) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dei soci e dell'Associazione;
 - 3) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - 4) versare la quota associativa annuale secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.

ART. 7

Qualità del volontario.

- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione;

- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità;
- la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi dell'art 17, comma 3 del CTS, previa documentazione ed entro i limiti e alle condizioni previste dai regolamenti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci;
- sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario;
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso anche ai sensi di quanto stabilito dall'art.17, comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
- l'Associazione deve assicurare i proprio volontari nei modi e nei termini previsti dall' art. 18 del CTS.

ART. 8

Perdita di qualifica di socio.

- la qualità di associato si perde per morte, recesso volontario o esclusione per morosità delle quote annuali, trascorsi 30 giorni dall'eventuali sollecito scritto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione, su proposta dell'Organo Direttivo, deve essere deliberata dall'Assemblea con voto segreto e una volta ascoltate le motivazioni e dopo aver ascoltato anche l'interessato.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione che all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Organi sociali.

Sono organi sociali:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Comitato Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Comitato dei Garanti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

L'Assemblea.

- a) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
- b) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, esercitando il diritto di voto attivo e passivo, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio appositamente nominato dall'Assemblea.
- d) È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. L'Assemblea inoltre può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario; l'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria tramite messaggio, posta elettronica o comunicazione scritta, purché sia fornita idonea prova di invio e ricezione. La convocazione deve contenere la data della prima e della seconda convocazione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata; o almeno 5 (cinque) giorni prima in caso di necessità e urgenza.
- e) L'Assemblea è valida se sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- f) Della riunione dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal verbalizzante. Le decisioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.
- g) I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.
- h) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

i) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Compiti dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Elegge Il Presidente;
- Elegge tra i soci i componenti del Comitato Direttivo approvandone preventivamente il numero in base a quanto previsto dall'art 15 del presente Statuto e li revoca;
- Elegge il Comitato dei Garanti,
- Approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i;
- Approva l'eventuale Bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusioni dei soci;
- Approva i regolamenti interni e le sue variazioni;
- Integra, sostituisce i componenti del Comitato Direttivo decaduti per dimissioni o altro motivo o ratifica i componenti del Direttivo attinti dai primi dei non eletti al momento del rinnovo dello stesso;
- Delibera le quote annuali e gli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sui ricorsi dei nuovi soci non ammessi dal Consiglio Direttivo;
- Approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendono necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.4 del presente statuto;
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati nei modi e nei termini previsti dall'art. 17 del CTS.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazione dell'Assemblea tenuto a cura del Comitato Direttivo.

ART. 12

Assemblea ordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti o per deleghe, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega. Ciascun socio dispone del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta ad altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di una delega.

b) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o delegati.

c) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto;

ART. 13

Assemblea straordinaria.

- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci compreso le deleghe e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera anche sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto

ART. 14

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra gli associati ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11, compreso il Presidente.

Ha una durata di 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati salvo il caso in cui non si presentino altre candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In tal caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea, che procede all'elezione, ne determina preliminarmente il numero, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 del Codice civile, che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, si intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; In tale evenienza viene eventualmente convocata l'Assemblea che provvede all'elezione dei membri mancanti il cui mandato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente il Segretario, ed eventualmente un Tesoriere, su proposta del Presidente.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di questo organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione.

Il Tesoriere, se nominato, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto da redigere su apposito modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione inviata per e-mail o tramite messaggeria sui numeri di telefono mobile o fissi; in caso di urgenza tre giorni prima con le stesse modalità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta in prima e seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione non si intende approvata.

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti oltre che dallo stesso da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o non si dimostri che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- nominare il Vicepresidente, il segretario ed eventualmente il tesoriere, su proposta del Presidente.
- predisporre il programma annuale delle attività, il rendiconto annuale ed eventualmente il preventivo da sottoporre all' Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza e di necessità.

ART. 15

Il Presidente.

Viene eletto dall'assemblea, presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo;

È il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'attuazione della deliberazione del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso Consiglio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 16

Comitato dei garanti.

Il Comitato dei garanti viene eletto a scrutinio segreto dall'assemblea ed è composto da cinque componenti, elegge fra suoi componenti un presidente e rimane in carica tre anni.

Decide sulle controversie che possono insorgere tra i soci e fra organismi circa le violazioni e l'applicazione del presente statuto.

Decide sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea per l'annullamento delle delibere degli organi sociali.

Decide, su istanza del Direttivo, il procedimento e propone all'assemblea il provvedimento disciplinare o l'espulsione di un socio.

Può esercitare altri poteri, sempre che gli vengano attribuiti dallo statuto.

ART. 17

Risorse economiche.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza dei rendiconti,
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati,
- dai contributi dei privati,
- dai contributi dell'Unione Europea e da organismi internazionali, dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- da entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo sociale;
 - proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
- Le quote annuali di adesione all' associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
- L' esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
 - Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio o rendiconto ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all' Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo o rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 18

Quote associative.

La quota associativa a carico dei soci è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso e di perdita della qualità di socio.

ART. 19

Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all' art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21

(Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli

aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al già menzionato ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 22

(Onorabilità e incompatibilità)

Per ricoprire le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.